

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 2

Art. 27

(Disposizioni relative all'attività di comunicazione e di educazione alimentare)

1. La gestione dei fondi relativi all'attività di comunicazione e di educazione alimentare è affidata alle Province in coordinamento con i Comuni secondo le linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale.